



CITTÀ DI VENARIA REALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## Ordinanza del Sindaco n. 161 del 09/11/2020

**Oggetto: EMERGENZA COVID 19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DPCM 03 NOVEMBRE 2020, DELL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 04 NOVEMBRE 2020 E DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 07 NOVEMBRE 2020.**

### IL SINDACO

- Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco;
- Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19;
- Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
- Visto l'art 3 del D.P.C.M. 03 novembre 2020: *Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto:*
- Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 04 Novembre 2020 adottata sentito il parere del Presidente della giunta Regionale del Piemonte con la quale si colloca la Regione Piemonte all'interno dell'Allegato 2 della medesima Ordinanza con la conseguente applicazione nel territorio Regionale delle misure di contenimento di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 03 Novembre 2020;
- Visto che per effetto del D.P.C.M. del 03 novembre 2020 e dell'Ordinanza del Ministro della salute del 04 novembre 2020 la Regione Piemonte è inserita in uno scenario di **TIPO 4** con rischio epidemiologico **ALTO – Area Rossa** - per **15 (Quindici) giorni dal 06 Novembre 2020;**
- Visto il punto 4) lett.b) dell'art 3 del D.P.C.M. 03 novembre 2020: *Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari*
- Viste le disposizioni di cui al Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 convertito in Legge 22 maggio 2020 n. 35;
- Vista la Circolare esplicativa del Ministero dell'Interno – Capo di Gabinetto - n.15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 07 novembre 2020 con la quale si chiarisce che all'interno dell'**Area rossa**: *Diversamente da quanto precisato per i mercati ubicati in area gialla – il cui assunto è valido anche per quelli collocati in area arancione, considerata l'assenza di norme*

*derogatorie al riguardo – **in area rossa i mercati, sia coperti che all'aperto, sono chiusi, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;***

- Considerato che le disposizioni nazionali e regionali emanate al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 pongono come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
- Considerato che in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Venaria Reale ed allo stato di evoluzione del contagio si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con le impostazioni e gli obiettivi delle disposizioni nazionali e regionali;
- Considerato che **ai sensi delle schede tecniche di cui all'Allegato 9 delle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020** sono ritenute **aree idonee**, allo svolgimento delle operazioni commerciali su area pubblica:
  - **AREA MERCATALE DI VIA DIAZ (con delimitazione dall'intersezione con Via Buozi all'intersezione con Piazza Cavour);**
  - **AREA MERCATALE DI PIAZZA NENNI;**
  - **AREA MERCATALE DI PIAZZA DE GASPERI**
  - **AREA MERCATALE DI PIAZZA DON ALBERIONE**
  - **AREA MERCATALE DI VIALE BURIDANI**
- Ritenuto inoltre congruo, in relazione alle condizioni straordinarie e sentiti per le vie brevi il Comando Compagnia dei Carabinieri e il Comando di Polizia Municipale di Venaria Reale, di fare svolgere le attività mercatali:
  - **dalle ore 06.30 alle ore 13.30 con inizio attività di vendita alle ore 08.00 e fine attività di vendita alle ore 13.30** per i mercati del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì;
  - **dalle ore 06.30 alle ore 16.00 con inizio attività di vendita alle ore 08.00 e fine attività di vendita alle ore 16.00** per il Mercato del Sabato
- Stabilito che:
  - Non è prevista la spunta di operatori mercatali in caso di assenza del titolare del posteggio fisso;
  - Per motivi di sicurezza sono esclusi dai conteggi dei posti assegnati i posteggi vuoti che vengono quindi momentaneamente eliminati;
  - Non saranno conteggiate, per tutto il periodo di limitazione delle presenze nei mercati, le assenze degli operatori ai fini del mantenimento della concessione di posteggio di cui sono titolari (per qualsivoglia motivo non siano presenti al mercato);

## **ORDINA**

Che l'attività di vendita al dettaglio su area pubblica **PER IL SOLO SETTORE ALIMENTARE** si svolga nelle giornate del LUNEDI', MARTEDI', MERCOLEDI', GIOVEDI, VENERDI' e SABATO nelle summenzionate aree mercatali a partire dal **08 NOVEMBRE 2020** fino al permanere della Regione Piemonte nello scenario di **TIPO 4** con rischio epidemiologico **ALTO** individuato dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 04 Novembre 2020 e **fatte salve proroghe legate al permanere del sopracitato scenario di alta gravità di emergenza sanitaria disposte dalle Autorità Nazionali o Regionali.**

Nelle aree mercatali autorizzate, oltre che al rispetto dei criteri generali citati in premessa si osserveranno le seguenti ulteriori prescrizioni:

- I clienti dovranno essere serviti uno alla volta per addetto alla vendita, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di un metro tra i clienti e tra essi e gli operatori mercatali i quali devono organizzare la postazione in modo tale da distanziare i clienti dal banco ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- È obbligatorio l'uso delle mascherine sia per gli operatori che per i clienti, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
- Si confida negli Operatori Mercatali affinché sollecitino gli avventori a non stazionare nell'area mercatale se non per gli acquisti;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
- la sistemazione dei banchi nelle aree mercatali di cui sopra, viene stabilita da planimetrie consegnate ai rappresentanti degli operatori del mercato: l'eventuale aggiornamento ed integrazione sarà curata dal personale del Comando di Polizia Municipale.
- **La cessazione dell'efficacia dell'Ordinanza 160 del 06 novembre 2020 e di ogni altra Ordinanza Comunale in contrasto con la presente**

#### **AVVERTE**

che qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale ovvero di ogni altra disposizione di cui alla presente ordinanza si procederà ai sensi dell'art 2 Decreto Legge 33 del 16 maggio 2020 convertito il Legge 14 luglio 2020 n. 74 e in caso di gravi violazioni inerenti l'assembramento o l'inottemperanza di più operatori mercatali, con la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza.

#### **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line comunale e trasmessa alla Polizia Municipale, alla Prefettura, alla Questura e al Comando Stazione Carabinieri di Venaria Reale.

Sono incaricati della notifica gli Agenti e gli Ufficiali della Polizia Municipale e del controllo sull'osservanza della presente ordinanza tutti gli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza.

Per l'annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Venaria Reale lì, 09/11/2020**

**IL Sindaco**

GIULIVI FABIO / ArubaPEC S.p.A.